



Provincia di Cremona



Marca da
bollo € 16,00
Automatica
con pagoPA

- Esente dall'applicazione dell'imposta di bollo.
Indicare l'articolo di riferimento del DPR 642/1972 allegato B:
art.....

CONVENZIONE INDIVIDUALE di Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo n° ___/anno (ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763)

CONVENZIONE INDIVIDUALE Tirocinio extracurricolare per studenti durante il periodo estivo n° ___/anno (ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763);

Tipologia del progetto (se del caso, Indicare se il tirocinio oggetto della Convenzione è attivato all'interno di Progetti a carattere europeo, nazionale, regionale, provinciale, territoriale, ecc)

- **Programma di rilevanza nazionale approvato in accordo con Regione Lombardia (indicare quale _____)**

TRA

Il Soggetto Promotore Provincia di Cremona con Sede Legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 17 Cremona, CR, 26100 - Codice Fiscale 80002130195

Rappresentato da dott.

Abilitato a svolgere l'attività di Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 come: Centro per l'Impiego;

E

Soggetto ospitante (*Ragione Sociale*) ___ con Sede Legale (*Via/P.za, Comune, Provincia, CAP*)

Codice Fiscale ___ Partita I.V.A. ___

Rappresentato da (*Nome Cognome Legale Rappresentante o suo delegato con potere di firma*) ___ nato/a (*Comune, Provincia, CAP*) ___ il ___ Codice Fiscale ___

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

- I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:
- Istituzioni scolastiche;
 - Fondazioni ITS;
 - Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
 - Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
 - Centri per l'Impiego;
 - Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
 - Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 - Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti;
 - Servizi pubblici.
- Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
- Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
- Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
 - Centri per l'Impiego.

Riguardo a tutti gli altri aspetti correlati all'amministrazione e gestione del tirocinio, si fa obbligatoriamente riferimento alla disciplina dove è ubicata la sede ospitante del tirocinio con le seguenti eccezioni:

- in caso di soggetto ospitante multi-localizzato/PA, (cioè con più sedi territoriali) è prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale;
- tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. In tal caso, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (>50%).

Per l'attivazione di tirocini in favore di soggetto ospitante multilocalizzato, ossia soggetti - tra cui anche la P.A. - con sedi operative dislocate su più regioni, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto-legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13).

In relazione ai requisiti e all'ammissibilità o meno del soggetto promotore di promuovere tali tirocini si applica la disciplina della Regione in cui è ubicata la sede operativa del soggetto promotore che intende attivare il tirocinio.

È prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale con eccezione per i tirocini che prevedono attività in più Regioni, in tal caso la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (>50%).

Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:

- Autorizzati all'intermediazione ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
- Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
- Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché di altri Ministeri.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante [*denominazione soggetto ospitante*] legalmente rappresentato da _____ *Nome Cognome Legale Rappresentante o suo delegato con potere di firma*) _____ nato/a (*Comune, Provincia, CAP*) _____ il _____ *Codice Fiscale* _____ si impegna ad accogliere presso le sue strutture: il sig./ra [*inserire nominativo del tirocinante*], CF _____ in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" per lo svolgimento di un [*scelta alternativa*]

Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo

Tirocinio extracurricolare rivolto a studenti durante il periodo estivo

Tirocinio extracurricolare formativo, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo a valere su specifici programmi regionali e/o nazionali - Programma di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, territoriale, approvato in accordo con Regione Lombardia (indicare quale) _____

Se del caso,

in mobilità interregionale

in mobilità interregionale in favore di soggetti ospitanti multilocalizzati.

In tal caso specificare:

L'azienda ospitante ha deciso di avvalersi della normativa della Regione ove è ubicata la sede legale: _____ (*indicare provincia sede legale e regione es. Provincia di Milano, Regione Lombardia*)

L'azienda ospitante si avvarrà della normativa della Regione della sede di attivazione del tirocinio _____ (*indicare provincia sede di attivazione del tirocinio es. Provincia di Milano, Regione Lombardia*)

su proposta del soggetto promotore Provincia di Cremona – Centro per l'Impiego di Cremona.

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi degli articoli. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti minimi e massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di [*inserire durata in mesi e giorni*]
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini

extracurricolari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.

3. In caso di tirocini interregionali con soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini interregionali anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
5. La presente convenzione ha per oggetto
 - l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Lombardia;
 - l'attivazione di tirocini che si svolgono presso più sedi operative di cui una con attività prevalente, ubicata nel territorio della Regione Lombardia;
 - l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata in altre regioni italiane in quanto il datore di lavoro/soggetto ospitante ha la sede legale in Regione Lombardia e ha scelto di utilizzare la presente disciplina.
6. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del **soggetto promotore** è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale, e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali. Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente, ad eccezione dei Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento / reinserimento lavorativo in favore di disabili e svantaggiati in cui il rapporto tra tutor e tirocinante deve essere compreso in un range tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante.
3. Il tutor del **soggetto ospitante** è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che il Soggetto Ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità
 - L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. (Per Convenzione individuale lasciare nel testo la sola alternativa adottata)
 - Viene corrisposta un'indennità di € mensili (minimo €500) al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
 - Viene corrisposta un'indennità di € mensili (minimo €400), al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa.

- Viene corrisposta un'indennità di € mensili (minimo €350), al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto l'attività di tirocinio non implica un impegno giornaliero superiore a 4 ore.
- Viene corrisposta un'indennità di partecipazione forfettaria di € mensili (minimo €300), al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto il tirocinio è svolto presso una Pubblica Amministrazione.
- Viene corrisposta un'indennità di partecipazione forfettaria di € mensili (minimo €300), al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa, in quanto il tirocinio è svolto presso una Pubblica Amministrazione e prevede un impegno giornaliero superiore a 5 ore
- Non viene corrisposta indennità in quanto il tirocinio è rivolto a lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno¹

2. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Ospitante.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Ospitante.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati)

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

Ogni Progetto Formativo Individuale, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, deve tassativamente essere svolto nel corso della vigenza della Convenzione di riferimento:

- in caso di Convenzioni individuali la data di fine validità della Convenzione deve essere almeno pari a quella di conclusione del tirocinio comprese le eventuali sospensioni e proroghe;
- in caso di Convenzioni Collettive la data di fine validità della Convenzione potrà essere concordemente individuata dalle parti e dovrà ricomprendere la durata di ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Consapevoli di quanto sopra descritto, la Presente Convenzione ha validità dal _____ (data di sottoscrizione) al _____ termine ultimo di vigenza della stessa.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

¹ Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di Lavoro si rimanda a quanto previsto al par.3.8 delle linee d'indirizzo regionali

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018 e delle linee attuative della stessa.

Cremona, Data __ / __ / ____

Il soggetto promotore	Centro per l'Impiego di Cremona Il Responsabile dott.ssa Rosalba Leoni	(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
Il soggetto ospitante	Inserire denominazione	(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

In caso di delega alla firma dovrà essere **allegato anche l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Convenzione di tirocinio extracurricolare/ sottoscrizione digitale del Piano Formativo Individuale/Progetto personalizzato.**